

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 75/2013

dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale

trilaterale per la crescita e l'occupazione.

NUMERO ATTO <u>COM (2013) 740</u>

NUMERO PROCEDURA 2013/0361 (APP)

AUTORE Commissione europea

DATA DELL'ATTO 31/10/2013

DATA DI TRASMISSIONE 31/10/2013

SCADENZA OTTO 30/12/2013

SETTIMANE

ASSEGNATO IL 05/11/2013

COMM.NE DI MERITO 11^a Parere motivato entro 12/12/2013

COMM.NI CONSULTATE 3^a, 14^a Oss.ni e proposte entro 05/12/2013

OGGETTO Revisione della normativa applicabile al vertice sociale

<u>trilaterale</u> per la crescita e l'occupazione, adeguandolo tra l'altro al nuovo disegno istituzionale dell'Unione quale

delineato dal Trattato di Lisbona.

BASE GIURIDICA Art. 352 del TFUE, ai sensi del quale "Se un'azione

dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate" (par. 1). Il par. 2 specifica che: "La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei Parlamenti

nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo".

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ È assente una specifica valutazione in merito da parte della

Commissione europea, pur obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del

E PROPORZIONALITÀ

Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona¹. Sussiste pertanto una violazione dell'obbligo di motivazione della proposta, potenzialmente rilevante al fine di una contestazione, sotto il profilo formale, del principio di sussidiarietà.

Il documento, peraltro, appare conforme al principio di sussidiarietà, inteso in senso sostanziale, in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: dal punto di vista della tecnica legislativa la modifica della vigente decisione 2003/174/CE può avere luogo solo con un nuovo atto dell'Unione, pariordinato gerarchicamente e successivo cronologicamente;

<u>valore aggiunto per l'Unione</u> in virtù della completa attuazione del Trattato di Lisbona.

Anche la valutazione sulla proporzionalità risente della mancanza di un'adeguata motivazione e di una relazione dettagliata da parte della Commissione europea. Di nuovo, peraltro, dal punto di vista sostanziale la proposta appare congrua agli obiettivi che intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

1) Contesto normativo

Sin dal 1997 si era instaurata la prassi di organizzare riunioni informali ad alto livello nel quadro della strategia europea dell'occupazione. Con la decisione 2003/174/CE tali riunioni sono state istituzionalizzate, dando vita al vertice sociale trilaterale (o "TSS", sulla base dell'acronimo inglese di "Tripartite social summit")². L'art. 3 di quel documento stabilisce che il vertice sia "composto da rappresentanti al massimo livello della presidenza in carica del Consiglio, dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali. È assicurata anche la presenza dei ministri delle tre presidenze suddette e del commissario responsabile delle questioni dell'occupazione e degli affari sociali". Dal lato delle parti sociali, "i rappresentanti sono ripartiti in due delegazioni uguali comprendenti dieci rappresentanti dei lavoratori e dieci rappresentanti dei datori di lavoro" (par. 2, c. 1). "Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES o, nell'acronimo inglese, ETUC), e quello della delegazione dei datori di lavoro dall'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE, Businesseurope)" (par. 2, c. 2).

La relativa proposta della Commissione europea (COM(2002) 341) specificava che l'istituzione di tale organo rispondeva all'esigenza di "un'interazione più forte tra le istituzioni europee, i governi nazionali, le autorità regionali e locali e le organizzazioni della società civile a cui le parti sociali appartengono".

¹ Il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità recita, all'art. 5: "I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità". Tale norma va letta in combinato disposto con l'obbligo generale di motivazione di tutti gli atti giuridici dell'Unione di cui all'art. 296, par. 2, del TFUE, ai sensi del quale "gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati".

² Decisione del Consiglio del 6 marzo 2003 che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione.

Dei primi dieci anni di esperienza del vertice la Commissione dà una valutazione positiva, avendo esso "raggiunto pienamente l'obiettivo di facilitare lo scambio di opinioni al più alto livello tra la Commissione, la Presidenza dell'UE e le parti sociali dell'UE sull'occupazione e sugli aspetti sociali" (relazione introduttiva al documento in oggetto, pag. 1).

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, peraltro, richiede una revisione della normativa vigente in virtù, tra l'altro:

- 1) delle modifiche istituzionali introdotte (l'attribuzione al Consiglio europeo del rango di istituzione, con la previsione del distinto ruolo del Presidente del Consiglio europeo, art. 15 del Trattato sull'Unione europea);
- 2) del riconoscimento dello specifico ruolo del vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione nel quadro del dialogo sociale dell'UE (art. 152 del TFUE: "L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra le parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale").

Di tale revisione, proposta con il documento in oggetto, la Commissione europea ha approfittato per confermare la prassi corrente, di cui la Commissione medesima afferma la funzionalità e di cui fornisce valutazione ampiamente positiva. Secondo tale prassi partecipano al vertice la presidenza del Consiglio dell'Unione in carica e le due Presidenze successive, al livello di capi di Stato o di Governo e di Ministri del lavoro, con la possibilità per il Paese che esercita la Presidenza di prendere la parola una volta nel corso della riunione; il ruolo di co-presidenti è esercitato dal presidente della Commissione e dal presidente del Consiglio europeo: il primo apre i lavori e il secondo presenta le conclusioni.

Si segnala, infine, che già nella Comunicazione "Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria" (COM(2013) 690) la Commissione europea aveva preannunciato una revisione del ruolo del vertice sociale trilaterale, rendendolo strumento di un dialogo sociale potenziato. Tale dialogo - si afferma - "riveste un ruolo essenziale nel progresso della nostra economia sociale di mercato, producendo vantaggi per i datori di lavoro e i lavoratori e, in generale, per l'economia e la società" (pag. 16). Tale revisione è un aspetto delle più ampie misure - coinvolgenti anche il Comitato per il dialogo sociale - miranti a "migliorare il coinvolgimento delle parti sociali nella governance europea".

Per una panoramica sulle attività di promozione di dialogo sociale dell'Unione europea, si rinvia alla scheda di approfondimento "<u>Il dialogo sociale</u>", pubblicato sul sito del Parlamento europeo. Si ricorda , infine che il Consiglio europeo del 24 ottobre 2014 ha sottolineato" *l'importanza di approfondire il dialogo sociale che coinvolga le parti sociali sia a livello degli Stati membri sia a livello europeo, in particolare nel contesto del semestre europeo, con l'obiettivo di rafforzare l'adesione responsabile alle sue conclusioni e raccomandazioni in tutta l'Unione.*"

2) Normativa proposta

L'art. 1 dettaglia le funzioni del vertice, deputato ad assicurare, "in conformità al trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali". In particolare, basandosi sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono in diversi sedi, esso "consentirà alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione"³.

³ Per maggiori dettagli sulla strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva si veda il <u>sito</u> della Commissione europea.

Si evidenziano di seguito gli elementi, introdotti dal documento in oggetto, difformi dalla vigente decisione 2003/174/CE.

La composizione dell'organo (art. 2) è stata integrata con il Presidente del Consiglio europeo. L'art. 3 prevede che riunioni preparatorie - a cui partecipano i servizi del Consiglio, la Commissione, la CES e Businesseurope - siano destinate a definire l'ordine del giorno del vertice. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 4, par. 1, si riunirà due volte l'anno, prima delle riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo, confermando del resto la prassi esistente. Nella relazione introduttiva alla proposta si afferma, infatti, che "due riunioni del TSS all'anno rispondono all'esigenza di una concertazione ad alto livello tra le istituzioni e le parti sociali dell'UE visibile ed efficiente".

3) Posizione degli altri Parlamenti nazionali

Il COM(2013) 740 risulta, al momento della stesura della presente documentazione, all'attenzione di cinque Parlamenti nazionali (Parlamento finlandese, Bundesrat tedesco, Camera dei deputati romena, Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e Parlamento svedese), senza che alcuno di essi abbia esaurito l'esame o abbia fornito, sul sito IPEX, indicazioni di sorta sui propri orientamenti.

4) Valutazione d'impatto

La proposta di decisione non è accompagnata da documenti che analizzano la valutazione d'impatto.